

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 6 maggio 2010

NOR10085

MQ

Oggetto: Carta di qualificazione del conducente (CQC). Riapertura dei termini per la richiesta in esenzione da corso ed esame. D.D. 26 aprile 2010, su G.U. n. 103 del 5.5.2010.

Si fa seguito alla precedente circolare in argomento (cfr. circolare NOR10077 del 28 aprile scorso) per comunicare che il Decreto Dirigenziale del 26 aprile 2010, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato il Decreto del febbraio 2007 ed ha **riaperto i termini** previsti per la richiesta di rilascio della CQC in esenzione da corso di formazione e dal superamento dell'esame di merito (cd. rilascio per documentazione), è stato ora **pubblicato** in Gazzetta Ufficiale (n. 103 del 5 maggio 2010) ed è pertanto pienamente vigente ed operante.

Vale la pena di ricordare che in base alle nuove disposizioni - che adeguano la disciplina italiana a quella comunitaria - il termine, fissato inizialmente al 5 aprile 2010, è stato riaperto fino al 9 settembre 2013, per quanto riguarda la CQC del trasporto persone, e sino al **9 settembre 2014 per la CQC del trasporto merci**, ma che, come in precedenza, possono avvalersi del diritto di chiedere la CQC per documentazione, solo coloro che risultano essere titolari di patente di guida superiore al giorno precedente l'entrata in vigore della direttiva 2003/59/UE in materia, in particolare:

- i soggetti titolari di patente C, al 9 settembre 2009 (per la CQC merci)
- i soggetti titolari di D con il relativo KD al 9 settembre 2008 (per la CQC persone).

Va evidenziato che fino a quando non otterranno la specifica CQC, detti soggetti non potranno regolarmente condurre a titolo professionale veicoli adibiti al trasporto di merci (o persone), poiché in tal caso incorreranno nella sanzione di cui al comma 15, dell'articolo 116, del codice della strada: sanzione pecuniaria di 155 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Il decreto in oggetto è riportato nel link sottindicato, unitamente al testo integrato del precedente Decreto Dirigenziale 7 febbraio 2007 sul rilascio della CQC, con tutte le modifiche intervenute sinora.

Cordiali saluti.